

Decisioni del Consiglio nazionale del 13.6.2019
Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del
21.11.2019

2

Codice delle obbligazioni

(controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente»)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 2016¹,
decreta:

I

Il Codice delle obbligazioni² è modificato come segue:

Art. 55 cpv. 1^{bis}, titolo marginale, nonché 1^{ter}

Maggioranza:
 C. Responsabilità del padrone di azienda e per le imprese effettivamente controllate
 I. Responsabilità del padrone di azienda

^{1bis} Le imprese che sono tenute per legge a rispettare anche all’estero le disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell’ambiente rispondono anch’esse conformemente ai suddetti principi del danno cagionato all’estero alla vita, all’integrità fisica o alla proprietà da imprese sotto il loro controllo effettivo nell’esercizio delle loro incombenze di servizio o d’affari mediante la violazione di norme per la salvaguardia dei diritti umani o dell’ambiente. Le imprese non rispondono in particolare ove provino di aver adottato le misure di salvaguardia dei diritti umani e dell’ambiente richieste dalla legge allo scopo di prevenire l’insorgere di simili danni o di non aver potuto influire sul comportamento dell’impresa controllata cui sono riferibili le violazioni in questione.

^{1bis} *Stralciare*

^{1ter} Un’impresa non è ritenuta controllare un’altra impresa per il solo fatto che quest’ultima dipende economicamente da lei.

^{1ter} *Stralciare*

¹ FF 2017 325

² RS 220

Maggioranza:*Art. 55a*

Maggioranza:
II. Responsabilità per le imprese effettivamente controllate

¹ Le imprese che sono tenute per legge a rispettare anche all'estero le disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente rispondono del danno alla vita, all'integrità fisica o alla proprietà cagionato all'estero da imprese sotto il loro controllo effettivo nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari mediante la violazione delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente.

Maggioranza:

² Le imprese non rispondono ove provino di aver adottato le misure di cui all'articolo 716a^{bis} allo scopo di prevenire l'insorgere di simili danni o di non aver potuto influire sul comportamento dell'impresa controllata cui sono riferibili le violazioni in questione.

Maggioranza:

³ Un'impresa controlla effettivamente un'altra impresa se:

1. esercita direttamente o indirettamente la maggioranza dei voti nell'organo supremo;
2. ha direttamente o indirettamente nominato o revocato la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione; o
3. esercita un'influenza dominante in virtù dello statuto, dell'atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi; la sola dipendenza economica non attesta di per sé l'esistenza di un controllo effettivo.

Maggioranza:

⁴ Il presente articolo non fonda alcuna responsabilità per il comportamento di terzi con cui l'impresa o un'impresa da questa controllata intrattiene relazioni d'affari.

Maggioranza:

⁵ Le persone danneggiate all'estero non possono desumere dal presente articolo alcuna pretesa nei confronti dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione né delle persone fisiche incaricate della gestione dell'impresa.

Minoranza:

⁶ L'impresa controllante può essere convenuta in giudizio soltanto se:

- a. l'impresa controllata all'estero è caduta in fallimento o ha ottenuto la moratoria; o
- b. è reso verosimile che promuovere l'azione all'estero nei confronti dell'impresa controllata risulterebbe considerevolmente

più difficile di quanto non sia promuoverla in Svizzera nei confronti dell'impresa controllante, in particolare poiché non vi è da attendersi che il giudice estero pronunci entro un congruo termine una decisione riconoscibile in Svizzera.

Art. 716a, cpv. 1 n. 5 e 10

¹ Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

5. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni, nonché l'osservanza anche all'estero delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente;

Minoranza:

5. *Stralciare*
10. nelle società tenute ad adottare provvedimenti che assicurino anche all'estero il rispetto delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente: la stesura della relazione di cui all'articolo 961e.

Maggioranza:

10. nelle società tenute ad adottare anche all'estero provvedimenti che assicurino il rispetto delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente: la stesura della relazione di cui all'articolo 716a^{bis} numero 4.

Art. 716a^{bis}

2a. Osservanza delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

¹ Il consiglio d'amministrazione adotta provvedimenti volti a garantire che la società rispetti anche all'estero, nei settori in cui opera, le pertinenti disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente. Rileva e valuta le ripercussioni eventuali ed effettive dell'attività aziendale sui diritti umani e sull'ambiente. Tenuto conto delle possibilità di influsso della società, adotta provvedimenti volti a ridurre al minimo i rischi rilevati e a rimediare alle violazioni. Vigila sull'efficacia dei provvedimenti e riferisce in merito. Tale dovuta diligenza si estende anche alle ripercussioni dell'attività delle imprese controllate e delle relazioni commerciali con terzi.

Maggioranza:

¹ Il consiglio d'amministrazione adotta provvedimenti volti a garantire che la società rispetti anche all'estero, nei settori in cui opera, le pertinenti disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente (dovuta diligenza). Il consiglio d'amministrazione ha nello specifico i compiti seguenti:

Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

1. accerta e valuta le ripercussioni eventuali ed effettive dell'attività aziendale sui diritti umani e sull'ambiente;
2. tenuto conto delle possibilità di influsso della società, adotta provvedimenti volti a ridurre al minimo i rischi rilevati e a rimediare alle violazioni;
3. vigila sull'efficacia dei provvedimenti;
4. riferisce in merito all'adempimento degli obblighi di cui ai numeri 1–3.

Minoranza:

4. riferisce in merito all'adempimento degli obblighi di cui ai numeri 1–3. La relazione è resa accessibile al pubblico.

² Nell'ambito della dovuta diligenza, il consiglio d'amministrazione si occupa in primo luogo delle ripercussioni più gravi per i diritti umani e l'ambiente. Salvaguarda il principio dell'adeguatezza.

Maggioranza:

² La dovuta diligenza si estende anche alle ripercussioni dell'attività delle imprese controllate e delle relazioni d'affari con partner commerciali o con altre persone o enti, siano essi privati o statali. La dovuta diligenza è nondimeno circoscritta alle ripercussioni immediate delle attività, dei prodotti e dei servizi dell'impresa.

Minoranza 1:

² La dovuta diligenza si estende anche alle ripercussioni dell'attività delle imprese controllate. La relazione di cui al capoverso 1 numero 4 dà inoltre conto dei provvedimenti adottati dal consiglio d'amministrazione per quanto riguarda le ripercussioni sui diritti umani e sull'ambiente delle relazioni d'affari con terzi. Il Consiglio emana le relative disposizioni d'esecuzione e le adegua periodicamente agli sviluppi internazionali

Minoranza 2:

² La dovuta diligenza si estende anche alle ripercussioni dell'attività delle imprese controllate e delle relazioni d'affari con i fornitori. La relazione di cui al capoverso 1 numero 4 dà inoltre conto dei provvedimenti adottati dal consiglio d'amministrazione per quanto riguarda le ripercussioni sui diritti umani e sull'ambiente delle relazioni d'affari con terzi. Il Consiglio emana le relative disposizioni d'esecuzione e le adegua periodicamente agli sviluppi internazionali

Maggioranza:

^{2bis} Il consiglio d'amministrazione si occupa in primo luogo delle ripercussioni più gravi per i diritti umani e l'ambiente. Salvaguarda il principio dell'adeguatezza.

³ Il presente articolo si applica alle società che per due esercizi consecutivi, da sole o unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, oltrepassano due dei valori seguenti:

- a. somma di bilancio di 40 milioni di franchi;
- b. cifra d'affari di 80 milioni di franchi;
- c. 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.

Minoranza:

- c. 5000 posti di lavoro a tempo pieno in media annua in Svizzera o 10 000 in tutto il mondo.

⁴ Il presente articolo si applica anche alle società le cui attività comportano un rischio particolarmente elevato di violare anche all'estero le disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente. Non si applica alle società per le quali tale rischio è da ritenersi minimo. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Maggioranza:

⁴ Il presente articolo si applica anche alle società le cui attività all'estero comportano un rischio particolarmente elevato di violare le disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente. Non si applica alle società per le quali tale rischio è da ritenersi minimo. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

⁵ In linea di principio il presente articolo non si applica alle società controllate da un'impresa cui l'articolo si applica. Eccezione fatta per l'obbligo di riferire, si applica tuttavia anche alle società che a loro volta controllano una o più imprese estere, se unitamente a queste ultime oltrepassano i valori di cui al capoverso 3 e le loro attività sono strettamente connesse o le attività delle imprese estere comportano un rischio particolare ai sensi del capoverso 4.

Maggioranza:

⁵ Se si applica già all'impresa controllante, il presente articolo non si applica alle società controllate. Eccezione fatta per l'obbligo di riferire, che incombe all'impresa controllante, il presente articolo si applica tuttavia anche alle società che:

1. unitamente alle imprese estere da esse controllate, oltrepassano i valori di cui al capoverso 3 e le cui attività sono strettamente connesse con tali imprese estere;
2. controllano imprese estere la cui attività comporta un rischio particolare ai sensi del capoverso 4.

⁶ Qualora rimandi alle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente anche all'estero, la legge si riferisce alle pertinenti norme internazionali vincolanti per la Svizzera.

Maggioranza:

Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

⁶ Qualora rimandi alle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente anche all'estero, la legge si riferisce alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute e vincolanti per la Svizzera, per quanto si prestino a essere applicate anche nei confronti delle imprese.

Maggioranza:

⁷ La responsabilità della società per i danni cagionati da imprese controllate a seguito della violazione degli obblighi di cui al presente articolo è retta esclusivamente dall'articolo 55a. È esclusa la responsabilità della società per i danni cagionati da terzi con cui questa o un'impresa da essa controllata intrattiene relazioni d'affari.

Art. 759a

Ca. Esclusione della responsabilità

È esclusa la responsabilità dei membri del consiglio d'amministrazione e delle persone fisiche incaricate della gestione nei confronti di persone la cui vita o integrità o le cui proprietà siano stati danneggiati all'estero da un'impresa controllata dalla società a causa di una violazione delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero.

Stralciare l'intero articolo

Art. 810 cpv. 2 n. 4

² Fatte salve le disposizioni seguenti, i gerenti hanno le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

4. la vigilanza sulle persone incaricate di parti della gestione, segnatamente per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni nonché delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero;

Minoranza:

4. *Stralciare*

Art. 810a

Ila. Osservanza delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

L'articolo 716a^{bis} è applicabile per analogia.

Minoranza:

Stralciare l'intero articolo

Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

5. Osservanza delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

Art. 901

L'articolo 716^{bis} è applicabile per analogia.

Minoranza:

Stralciare l'intero articolo

Ca. Esclusione della responsabilità

Art. 918a

È esclusa la responsabilità delle persone fisiche incaricate dell'amministrazione o della gestione nei confronti di persone la cui vita o integrità o le cui proprietà siano stati danneggiati all'estero da un'impresa controllata dalla società cooperativa a causa di una violazione delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero.

Stralciare l'intero articolo

Minoranza:

Titolo prima dell'art. 957

Titolo trentesimosecondo:

Della contabilità commerciale, della presentazione dei conti e della trasparenza e degli obblighi di diligenza concernenti aspetti extrafinanziari

Capo terzo^a:

Relazione sull'osservanza delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

Minoranza:

Stralciare

Art. 961e

¹ Le imprese tenute per legge a rispettare anche all'estero le disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente presentano una relazione in cui rendono conto dell'adempimento di ognuno degli obblighi di cui all'articolo 716^{bis}.

² La relazione è resa accessibile al pubblico.

Maggioranza:*Art. 961e*

A. Pubblicazione della relazione sulla dovuta diligenza

La relazione di cui all'articolo 716a^{bis} capoverso 1 numero 4 è resa accessibile al pubblico.

Maggioranza:*Art. 961f*

B. Verifica della relazione

¹ L'impresa può far verificare la relazione di cui all'articolo 716a^{bis} capoverso 1 numero 4 da un perito revisore abilitato, perché ne attesti la conformità alle disposizioni legali.

² Il perito revisore abilitato verifica se vi sia motivo di ritenere che la relazione non sia conforme alle disposizioni legali.

^{2bis} Il giudice chiamato a giudicare un'azione secondo l'articolo 55a tiene conto dell'attestato del perito revisore abilitato.

³ Gli articoli 729 e 730b si applicano per analogia.

Minoranza:*Titolo prima dell'art. 964^{bis}***Capo sesto:****Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari****Minoranza:***Art. 964^{bis}*

A. Principio

¹ Le imprese presentano una relazione annuale sugli aspetti extrafinanziari se:

1. sono società di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2 lettera c della legge del 16 dicembre 2005³ sui revisori;
2. unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, contano per due esercizi consecutivi almeno 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua; e
3. unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, oltrepassano per due esercizi consecutivi uno dei valori seguenti:
 - a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
 - b. cifra d'affari di 40 milioni di franchi.

² Sono dispensate da tale obbligo le imprese controllate da un'impresa:

³ RS 221.302

Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

1. cui è applicabile la presente disposizione; o
2. tenuta in forza del diritto estero a presentare una relazione equivalente sugli aspetti extrafinanziari.

Minoranza:

Art. 964^{ter}

B. Scopo e contenuto della relazione

¹ La relazione sugli aspetti extrafinanziari fornisce ragguagli sulle questioni ambientali, in particolare sugli obiettivi in materia di emissioni di CO₂, sugli aspetti sociali e quelli inerenti al personale, sul rispetto dei diritti dell'uomo e sulla lotta alla corruzione. La relazione contiene le informazioni necessarie alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività sugli aspetti summenzionati.

² La relazione contiene in particolare:

1. una descrizione del modello aziendale;
2. una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito agli aspetti di cui al capoverso 1, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
3. una presentazione delle misure adottate per attuare tali politiche e una valutazione dell'impatto di tali misure;
4. una descrizione dei principali rischi connessi agli aspetti di cui al capoverso 1 che possono avere ripercussioni negative sugli stessi nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa; sono determinanti i rischi:
 - a. legati all'attività dell'impresa,
 - b. legati ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali, se opportuno e proporzionato;
5. gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l'attività del gruppo con riferimento agli aspetti di cui al capoverso 1.

³ La relazione può basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, quali in particolare le linee guida dell'OCSE. In tal caso lo standard applicato dev'essere specificato nella relazione. Nell'applicare tali standard occorre garantire il pieno rispetto dell'articolo 964^{ter}. Se necessario è presentata una relazione aggiuntiva.

⁴ Se l'impresa controlla, da sola o unitamente ad altre imprese, una o più imprese svizzere o estere, la relazione informa in merito a tutte le imprese.

⁵ L'impresa che non applica politiche riguardo a uno o più degli aspetti di cui al capoverso 1 fornisce nell'ambito della relazione una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

⁶ La relazione è redatta in una delle lingue nazionali o in inglese.

Minoranza:

Art. 964^{quater}

C. Approvazione, pubblicazione, tenuta e conservazione

¹ La relazione sugli aspetti extrafinanziari necessita dell'approvazione e della firma dell'organo superiore di direzione o di amministrazione nonché dell'approvazione dell'organo cui compete l'approvazione del conto annuale.

² L'organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:

1. sia pubblicata per via elettronica subito dopo la sua approvazione;
2. sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.

³ L'articolo 958^f si applica per analogia alla tenuta e alla conservazione delle relazioni.

Minoranza:

Titolo prima dell'art. 964a

Capo settimo:

Trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime

Minoranza:

Titolo dopo l'art. 964f

Capo ottavo:

Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile

Minoranza:

Art. 964g

A. Principio

¹ Le imprese con sede, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera devono osservare obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento e presentare una relazione al riguardo se:

1. immettono in libera pratica in Svizzera o lavorano in Svizzera minerali o metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
2. offrono prodotti o servizi riguardo ai quali vi sono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile.

² Il Consiglio federale stabilisce i volumi annui delle importazioni di minerali e metalli al di sotto dei quali un'impresa è dispensata dall'obbligo di diligenza e di riferire.

³ Stabilisce le condizioni alle quali le piccole e medie imprese nonché le imprese per le quali vi è un rischio modesto del ricorso al lavoro minorile non sono tenute a verificare la sussistenza di indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile.

⁴ Stabilisce le condizioni alle quali le imprese che si attengono a standard internazionali riconosciuti ed equivalenti, quali in particolare le linee guida dell'OCSE, sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire.

Minoranza:

Art. 964h

B. Obblighi di diligenza

¹ Le imprese istituiscono un sistema di gestione che definisca gli aspetti seguenti:

1. la politica relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio e quella di prodotti e servizi per i quali sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile;
2. un sistema che consenta la tracciabilità della catena di approvvigionamento.

² Le imprese individuano e valutano i rischi di effetti negativi sulla loro catena di approvvigionamento. Predispongono un piano di gestione dei rischi e adottano misure per far fronte ai rischi individuati.

³ L'osservanza degli obblighi di diligenza relativi a minerali e metalli è verificata da un perito indipendente.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli ispirandosi a standard internazionali riconosciuti, quali in particolare le linee guida dell'OCSE.

Minoranza:

Art. 964i

C. Relazione

¹ L'organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull'adempimento degli obblighi di diligenza.

² La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.

³ L'organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:

1. sia pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
2. sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.

Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

⁴ L'articolo 958^f si applica per analogia alla tenuta e alla conservazione delle relazioni di cui al capoverso 1.

⁴ Le imprese che offrono prodotti e servizi di imprese che hanno redatto tale relazione non sono tenute a presentarne una propria.

Minoranza:

Disposizione transitoria della modifica del ...

Le disposizioni dei capi sesto e ottavo del titolo trentesimosecondo si applicano per la prima volta all'esercizio che comincia un anno dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile⁴

Art. 69a^{bis}

3. Osservanza delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

¹ L'articolo 716a^{bis} del Codice delle obbligazioni è applicabile per analogia.

² È esclusa la responsabilità dei membri della direzione nei confronti di persone la cui vita o integrità o le cui proprietà siano stati danneggiati all'estero da un'associazione o impresa controllata dall'associazione a causa di una violazione delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero.

Maggioranza:

² Stralciare

Minoranza:

Stralciare l'intero articolo

⁴ RS 210

Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

Maggioranza:

1a. Codice di procedura civile⁵

Maggioranza:

Art. 3 cpv. 2

² La procedura di conciliazione di cui all'articolo 212a è di competenza di un'autorità di conciliazione speciale. Il Consiglio federale investe di tale competenza il Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (PCN). Questi adempie i suoi compiti quale commissione indipendente. Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione di tale autorità di conciliazione e la vigilanza su quest'ultima.

Maggioranza:

Art. 5 cpv. 1 lett. j

¹ Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:

- j. controversie secondo l'articolo 55a CO.

Maggioranza:

Titolo prima dell'art. 212a

Capitolo 5:

Procedura di conciliazione nelle controversie secondo l'articolo 55a CO

Maggioranza:

Art. 212a Principio

Nelle controversie secondo l'articolo 55a CO ha luogo una procedura di conciliazione dinanzi all'autorità speciale di conciliazione di cui all'articolo 3 capoverso 2. L'articolo 198 lettera f non è applicabile.

Maggioranza:

Art. 212b Procedura

¹ L'istanza di conciliazione è proposta dinanzi all'autorità di conciliazione di cui all'articolo 3 capoverso 2.

² Ricevuta l'istanza, l'autorità di conciliazione prende i provvedimenti opportuni per mediare tra le parti e conciliarle.

Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente»)

³ Su richiesta di tutte le parti, l’autorità di conciliazione può sottoporre loro una proposta di giudizio a prescindere dal valore litigioso. L’articolo 212 non è applicabile.

⁴ Gli articoli 201–209 si applicano per analogia. Per il resto, il Consiglio federale disciplina la procedura dinanzi all’autorità di conciliazione; in particolare stabilisce la procedura di nomina dei suoi membri e la tariffa delle spese.

2. Legge federale del 18 dicembre 1987⁶ sul diritto internazionale privato

Art. 139a

g. Violazione delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell’ambiente all’estero

Maggioranza:

g. Responsabilità per le violazioni delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell’ambiente all’estero commesse da imprese controllate

¹ Nel caso di pretese concernenti danni cagionati all’estero alla vita, all’integrità fisica o alla proprietà mediante la violazione di norme per la salvaguardia dei diritti umani o dell’ambiente e dirette contro società che secondo il diritto svizzero sono tenute a osservare tali norme anche all’estero, l’illiceità e la colpevolezza sono giudicate conformemente a dette norme. Sono nondimeno regolate dal diritto applicabile secondo l’articolo 133 se questo, alla luce del suo scopo e delle sue conseguenze, produce una decisione equanime secondo la concezione giuridica svizzera oppure se l’illiceità e la colpevolezza sussistono soltanto secondo tale diritto.

Maggioranza:

Le pretese dirette contro una società avente la sede, l’amministrazione principale o lo stabilimento principale in Svizzera a seguito della violazione, da parte di una società estera sotto il suo effettivo controllo, di disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell’ambiente ai sensi dell’articolo 716a^{bis} capoverso 6 CO sono regolate dal diritto svizzero.

² La responsabilità per tali pretese o l’esonero da tale responsabilità di una società con sede in Svizzera avente il controllo effettivo di una società con sede all’estero sono regolate dal diritto svizzero.

Maggioranza:

² *Stralciare*

³ È fatto salvo l’articolo 132.

Maggioranza:

³ *Stralciare*

Minoranza:

Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente»)

Stralciare l’intero articolo

Maggioranza:

Art. 142 cpv. 3

³ In caso di pretese inerenti alla violazione di disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell’ambiente ai sensi dell’articolo 716a^{bis} capoverso 6 CO si tiene conto degli obblighi di diligenza previsti dal diritto che regola la società convenuta.

Minoranza:

3. Codice penale⁷

Art. 325^{ter}

Violazione degli obblighi di riferire

È punito con la multa chiunque intenzionalmente o per negligenza:

- a. fornisce false indicazioni nelle relazioni di cui agli articoli 964^{bis}, 964^{ter} o 964i del Codice delle obbligazioni oppure omette di presentare tali relazioni;
- b. viene meno all’obbligo legale di conservare e documentare le relazioni conformemente agli articoli 964^{quater} e 964i del Codice delle obbligazioni.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

³ Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

⁷ RS 311.0